



Bruxelles, 31 ottobre 2019
(OR. en)

13519/19

Fascicoli interistituzionali:
2018/0412(CNS)
2018/0413(CNS)

FISC 412
ECOFIN 942

NOTA

Origine:	presidenza
Destinatario:	Consiglio
n. doc. prec.:	13374/19 FISC 406 ECOFIN 930
Oggetto:	Trasmissione e scambio dei dati sui pagamenti pertinenti ai fini dell'IVA a) Modifiche della direttiva relativa al sistema comune di IVA per quanto riguarda i requisiti imposti ai prestatori di servizi di pagamento b) Modifiche del regolamento relativo alla cooperazione amministrativa in materia di IVA per quanto riguarda le misure di lotta contro la frode in materia di IVA – Orientamento generale

I. INTRODUZIONE

1. Nel dicembre 2018 la Commissione ha presentato due proposte legislative relative alla trasmissione e allo scambio dei dati sui pagamenti pertinenti ai fini dell'IVA:
 - i) direttiva che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l'introduzione di taluni requisiti per i prestatori di servizi di pagamento¹;
 - ii) regolamento che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda misure di rafforzamento della cooperazione amministrativa per lottare contro la frode in materia di IVA².

¹ Doc. 15508/18.

² Doc. 15509/18.

2. Le due proposte legislative mirano a facilitare l'individuazione, da parte delle autorità degli Stati membri, di frodi fiscali e a integrare l'attuale quadro normativo sull'IVA recentemente modificato dalla direttiva sull'IVA nel commercio elettronico³. Le proposte mirano a:
- i) introdurre norme UE che consentano la raccolta armonizzata, da parte degli Stati membri, della documentazione resa disponibile per via elettronica dai prestatori di servizi di pagamento; e
 - ii) istituire un nuovo sistema elettronico centrale per l'archiviazione delle informazioni sui pagamenti e per l'ulteriore trattamento di tali informazioni da parte dei funzionari antifrode degli Stati membri nel quadro di Eurofisc (ovvero la rete per lo scambio multilaterale di segnali di allerta precoce al fine di lottare contro le frodi in materia di IVA, istituita a norma del capo X del regolamento (UE) n. 904/2010).
3. Il parere del Comitato economico e sociale europeo è stato formulato il 15 maggio 2019⁴. Si attende il parere del Parlamento europeo.

II. STATO DEI LAVORI

4. Sulla scorta dei lavori preparatori effettuati durante la presidenza rumena, la presidenza finlandese ha proseguito i lavori tecnici sul fascicolo per rispondere alle preoccupazioni espresse dagli Stati membri in merito alle proposte originarie della Commissione.
5. Successivamente alla riunione del Gruppo "Questioni fiscali" del 23 ottobre 2019, la presidenza ha tenuto conto di una serie di osservazioni formulate dalle delegazioni e ha sottoposto il testo di compromesso all'esame del Comitato dei rappresentanti permanenti (parte seconda) nella riunione tenutasi il 30 ottobre 2019.

³ Direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni (*GU L 348 del 29.12.2017, pag. 7*).

⁴ *GU C 240 del 16.7.2019, pag. 33*.

6. In tale riunione del Comitato dei rappresentanti permanenti (parte seconda), nessuno Stato membro ha sollevato obiezioni di merito sul testo di compromesso riportato nell'allegato della presente nota, che comprende tra l'altro la data d'inizio dell'applicazione dei due atti legislativi, fissata al 1° gennaio 2024. Alcune delegazioni hanno tuttavia affermato di non essere ancora in grado di sciogliere le riserve d'esame che, in taluni casi, sono anche collegate alla procedura di controllo da parte dei parlamenti nazionali attualmente in corso.

III. PROSPETTIVE FUTURE

7. La presidenza ritiene che il testo di compromesso discusso dal Comitato dei rappresentanti permanenti (parte seconda) trovi il giusto equilibrio tra una serie di preoccupazioni divergenti, sollevate da numerose delegazioni nel corso dei negoziati su questo fascicolo. La presidenza spera pertanto che le rimanenti riserve d'esame siano sciolte nella prossima sessione del Consiglio ECOFIN e che tutte le delegazioni siano in grado di accettare il testo di compromesso riportato nell'allegato della presente nota.
8. Date queste premesse, si invita il Consiglio a raggiungere un orientamento generale sul progetto di direttiva e sul progetto di regolamento, sulla scorta dei testi di compromesso della presidenza riportati nell'allegato della presente nota, ai fini dell'adozione della direttiva e del regolamento, previa messa a punto giuridico-linguistica.

**PROGETTO DI
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO**

**che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l'introduzione di taluni
requisiti per i prestatori di servizi di pagamento**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo⁵,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁶,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

⁵ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁶ GU C [...] del [...], pag. [...].

- (1) La direttiva 2006/112/CE del Consiglio⁷ stabilisce gli obblighi contabili generali dei soggetti passivi in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA).
- (2) La crescita del commercio elettronico ("e-commerce") facilita la vendita transfrontaliera di beni e servizi ai consumatori finali negli Stati membri. In tale contesto per commercio elettronico transfrontaliero si intende una cessione o prestazione per la quale l'IVA è dovuta in uno Stato membro ma il cedente o prestatore è stabilito in un altro Stato membro o in un paese terzo o territorio terzo. Tuttavia le imprese fraudolente sfruttano le possibilità offerte dal commercio elettronico per ottenere vantaggi di mercato sleali evadendo i loro obblighi in materia di IVA. Ove si applica il principio dell'imposizione nel luogo di destinazione, gli Stati membri di consumo hanno bisogno di strumenti adeguati per individuare e controllare tali imprese in quanto i consumatori non hanno obblighi contabili. È importante lottare contro le frodi transfrontaliere in materia di IVA derivanti dal comportamento fraudolento di alcuni operatori nel settore del commercio elettronico transfrontaliero.
- (3) Per la maggior parte degli acquisti online effettuati dai consumatori europei, i pagamenti sono eseguiti tramite prestatori di servizi di pagamento. Al fine di prestare servizi di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento detiene informazioni specifiche che gli permettono di identificare il destinatario o beneficiario di tale pagamento, oltre all'indicazione dell'importo e della data del pagamento e dello Stato membro di origine dello stesso, nonché informazioni volte a stabilire se il pagamento è disposto nei locali dell'esercente. Questo avviene in particolare nel contesto di un pagamento transfrontaliero, in cui il pagatore è localizzato in uno Stato membro e il beneficiario è localizzato in un altro Stato membro o in un paese terzo o territorio terzo. Le autorità fiscali necessitano di queste informazioni per svolgere i loro compiti fondamentali di individuazione delle imprese fraudolente e di controllo degli obblighi in materia di IVA. È pertanto necessario che tali informazioni, detenute dai prestatori di servizi di pagamento, siano messe a disposizione delle autorità fiscali degli Stati membri per aiutarle a individuare e lottare contro le frodi in materia di IVA.

⁷ Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

- (4) Nell'ambito di questa nuova misura per lottare contro le frodi in materia di IVA è importante obbligare i prestatori di servizi di pagamento a conservare una documentazione sufficientemente dettagliata e a comunicare determinati pagamenti transfrontalieri definiti come tali in funzione della localizzazione del pagatore e del beneficiario. È pertanto necessario definire il concetto specifico di localizzazione del pagatore e del beneficiario, nonché i mezzi per la sua individuazione. La localizzazione del pagatore e del beneficiario dovrebbe far scattare l'obbligo di conservazione della documentazione e di comunicazione unicamente per i prestatori di servizi di pagamento stabiliti nell'Unione e fatte salve le norme di cui alla presente direttiva e al regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio⁸ per quanto riguarda il luogo delle operazioni imponibili.
- (5) Sulla base delle informazioni già in loro possesso, i prestatori di servizi di pagamento sono in grado di individuare la localizzazione del pagatore e del beneficiario in relazione ai servizi di pagamento che prestano, utilizzando l'identificativo di un unico conto di pagamento o l'identificativo del pagatore o del beneficiario e la loro localizzazione.
- (6) In alternativa, la localizzazione del pagatore o del beneficiario dovrebbe essere determinata mediante un identificativo d'azienda del prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del pagatore o del beneficiario [...] qualora i fondi siano trasferiti a un beneficiario senza che sia creato un conto di pagamento a nome del pagatore, qualora i fondi non siano accreditati su un conto di pagamento o qualora non esista un altro identificativo del pagatore o del beneficiario.

⁸ Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto (GU L 77 del 23.3.2011, pag. 1).

- (7) A norma del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio⁹, è importante che l'obbligo di un prestatore di servizi di pagamento di conservare e fornire le informazioni relative a un pagamento transfrontaliero sia proporzionato e limitato a quanto è necessario affinché gli Stati membri possano lottare contro la frode in materia di IVA. Inoltre le uniche informazioni relative al pagatore che dovrebbero essere conservate riguardano la sua localizzazione. Per quanto riguarda le informazioni relative al beneficiario e al pagamento stesso, i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero essere tenuti a conservare e a trasmettere alle autorità fiscali unicamente le informazioni necessarie a queste ultime per individuare eventuali autori di frodi ed effettuare controlli fiscali. I prestatori di servizi di pagamento dovrebbero pertanto essere tenuti a conservare la documentazione relativa unicamente ai pagamenti transfrontalieri che con ogni probabilità indicano attività economiche. L'introduzione di un massimale sulla base del numero di pagamenti ricevuti da un beneficiario nel corso di un trimestre civile offrirebbe un'indicazione del fatto che tali pagamenti sono stati ricevuti nell'ambito di un'attività economica, il che escluderebbe i pagamenti a fini non commerciali. Il raggiungimento di tale massimale farebbe scattare per il prestatore di servizi di pagamento l'obbligo di conservazione della documentazione e di comunicazione.
- (8) Vari prestatori di servizi di pagamento possono essere coinvolti in un unico pagamento da parte di un pagatore a un beneficiario. Tale pagamento unico può dare luogo a diversi trasferimenti di fondi tra i vari prestatori di servizi di pagamento. È necessario che tutti i prestatori di servizi di pagamento coinvolti in un determinato pagamento - a meno che non siano soggetti a una specifica esclusione - abbiano l'obbligo di conservazione della documentazione e di comunicazione. La documentazione e le comunicazioni in questione dovrebbero contenere dati concernenti il pagamento da parte del pagatore iniziale al beneficiario finale e non i trasferimenti intermedi di fondi tra i prestatori di servizi di pagamento.

⁹ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

- (9) L'obbligo di conservazione e di comunicazione dovrebbe sorgere anche qualora un prestatore di servizi di pagamento riceva fondi o acquisisca operazioni di pagamento per conto del beneficiario e non solo quando un prestatore di servizi di pagamento trasferisca fondi o emetta strumenti di pagamento per il pagatore.
- (10) Gli obblighi previsti dalla presente direttiva non dovrebbero applicarsi ai prestatori di servizi di pagamento che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2015/2366. Pertanto, quando i prestatori di servizi di pagamento del beneficiario non sono localizzati in uno Stato membro, i prestatori di servizi di pagamento del pagatore dovrebbero conservare la documentazione e comunicare le informazioni sul pagamento transfrontaliero. Per contro, affinché l'obbligo di conservazione e di comunicazione sia proporzionato, qualora i prestatori di servizi di pagamento del pagatore e del beneficiario siano localizzati in uno Stato membro, solo i prestatori di servizi di pagamento del beneficiario dovrebbero conservare la documentazione di tali informazioni. Ai fini dell'obbligo di conservazione e di comunicazione, un prestatore di servizi di pagamento dovrebbe essere considerato localizzato in uno Stato membro quando il suo BIC o codice identificativo d'azienda si riferisca a tale Stato membro.
- (11) Considerato l'ingente volume di informazioni e la sensibilità delle stesse in termini di protezione dei dati personali, è necessario e proporzionato che i prestatori di servizi di pagamento conservino la documentazione delle informazioni relative ai pagamenti transfrontalieri per un periodo di tre anni al fine di coadiuvare gli Stati membri nella lotta contro le frodi in materia di IVA e nell'individuazione degli autori delle frodi. Tale periodo offre agli Stati membri tempo sufficiente per eseguire controlli efficaci e indagare su sospette frodi a danno dell'IVA o per individuare le frodi in materia di IVA.

- (12) Le informazioni che devono essere conservate dai prestatori di servizi di pagamento dovrebbero essere raccolte e scambiate dagli Stati membri in conformità del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio¹⁰ che stabilisce le norme relative alla cooperazione amministrativa e allo scambio di informazioni per lottare contro la frode in materia di IVA.
- (13) Le frodi in materia di IVA rappresentano un problema comune per tutti gli Stati membri, ma i singoli Stati membri non necessariamente dispongono delle informazioni atte a garantire che le norme sull'IVA nel commercio elettronico transfrontaliero e a lottare contro le frodi in materia di IVA nel commercio elettronico transfrontaliero. Poiché l'obiettivo della presente direttiva, ossia la lotta contro la frode in materia di IVA, non può essere conseguito in misura sufficiente dai singoli Stati membri in presenza di un elemento transfrontaliero e a motivo della necessità di ottenere informazioni dagli altri Stati membri, ma può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (14) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare la presente direttiva assicura il pieno rispetto del diritto alla protezione dei dati personali stabilito all'articolo 8 della Carta. Le informazioni relative ai pagamenti conservate e divulgate in conformità della presente direttiva dovrebbero essere trattate unicamente da esperti antifrode delle autorità fiscali entro i limiti di quanto è proporzionato e necessario per conseguire l'obiettivo della lotta contro la frode in materia di IVA. La direttiva rispetta anche le norme di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio¹¹.

¹⁰ Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto (GU L 268 del 12.10.2010, pag. 1).

¹¹ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

- (15) Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio e ha espresso un parere il 14 marzo 2019¹².
- (16) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2006/112/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 2006/112/CE

La direttiva 2006/112/CE è così modificata:

- 1) il capo 4 del titolo XI è così modificato:
 - a) è inserita la seguente sezione 2 bis:

"Sezione 2 bis

Obblighi generali dei prestatori di servizi di pagamento";

¹² GU C [...] del [...], pag. [...].

- b) sono inseriti i seguenti articoli da 243 bis a 243 sexies:

"Articolo 243 bis

Ai fini della presente sezione si applicano le seguenti definizioni:

- 1) "prestatore di servizi di pagamento": un organismo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a d), della direttiva (UE) 2015/2366 (*), o una persona fisica o giuridica che beneficia di un'esenzione ai sensi dell'articolo 32 di tale direttiva;
- 2) "servizio di pagamento": le attività commerciali di cui all'allegato I, punti da 3 a 6, della direttiva (UE) 2015/2366;
- 3) "pagamento": l'atto definito all'articolo 4, punto 5 o 22, della direttiva (UE) 2015/2366, fatte salve le esclusioni di cui all'articolo 3 di tale direttiva;
- 4) "pagatore": una persona fisica o giuridica quale definita all'articolo 4, punto 8, della direttiva (UE) 2015/2366;
- 5) "beneficiario": una persona fisica o giuridica quale definita all'articolo 4, punto 9, della direttiva (UE) 2015/2366;

- 6) "Stato membro di origine": lo Stato membro definito all'articolo 4, punto 1, della direttiva (UE) 2015/2366;
- 6 bis) "Stato membro ospitante": lo Stato membro definito all'articolo 4, punto 2, della direttiva (UE) 2015/2366;
- 6 ter) "conto di pagamento": un conto quale definito all'articolo 4, punto 12, della direttiva (UE) 2015/2366;
- 7) "IBAN": il numero identificativo di un conto bancario di pagamento internazionale quale definito all'articolo 2, punto 15, del regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (**);
- 8) "BIC": il codice identificativo d'azienda quale definito all'articolo 2, punto 16, del regolamento (UE) n. 260/2012.
-

(*) Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).

(**) Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 22).

Articolo 243 ter

1. Gli Stati membri impongono ai prestatori di servizi di pagamento di conservare una documentazione sufficientemente dettagliata dei beneficiari e dei pagamenti relativi ai servizi di pagamento che prestano per ogni trimestre civile al fine di consentire alle autorità competenti degli Stati membri di effettuare i controlli delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi che, in conformità delle disposizioni del titolo V della presente direttiva, si considerano avvenute nel territorio di uno Stato membro, allo scopo di conseguire l'obiettivo di lottare contro la frode in materia di IVA.

Il requisito di cui al primo comma si applica soltanto ai servizi di pagamento prestati per pagamenti transfrontalieri. Un pagamento si considera transfrontaliero quando il pagatore è localizzato in uno Stato membro e il beneficiario è localizzato in un altro Stato membro, in un territorio terzo o in un paese terzo.

2. L'obbligo a cui i prestatori di servizi di pagamento sono soggetti a norma del paragrafo 1 si applica quando, nel corso di un trimestre civile, un prestatore di servizi di pagamento fornisce servizi di pagamento corrispondenti a più di 25 pagamenti transfrontalieri destinati allo stesso beneficiario.

I pagamenti transfrontalieri di cui al primo comma sono calcolati in relazione ai servizi di pagamento forniti dal prestatore di servizi di pagamento per Stato membro e per identificativi di cui all'articolo 243 quater, paragrafo 2. Qualora il prestatore di servizi di pagamento disponga di informazioni indicanti che il beneficiario possiede più identificativi, il calcolo è effettuato per beneficiario.

3. Il requisito di cui al paragrafo 1 non si applica ai servizi di pagamento forniti dai prestatori di servizi di pagamento del pagatore per ciascun pagamento in cui almeno uno dei prestatori di servizi di pagamento del beneficiario è localizzato in uno Stato membro in base al BIC o a qualsiasi altro codice identificativo d'azienda che individui, senza ambiguità, il prestatore di servizi di pagamento e la sua localizzazione. In ogni caso, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore include tali servizi di pagamento nel calcolo di cui al paragrafo 2.

4. Quando il requisito per i prestatori di servizi di pagamento di cui al paragrafo 1 è applicabile, la documentazione:
- a) è conservata dal prestatore di servizi di pagamento in formato elettronico per un periodo di tre anni civili a decorrere dalla fine dell'anno civile corrispondente alla data del pagamento;
 - b) è messa a disposizione, in conformità dell'articolo 24 ter del regolamento (UE) n. 904/2010 (*), dello Stato membro di origine del prestatore di servizi di pagamento o degli Stati membri ospitanti se il prestatore di servizi di pagamento fornisce servizi di pagamento in Stati membri diversi dallo Stato membro di origine.

(*) Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto (GU L 268 del 12.10.2010, pag. 1).

Articolo 243 quater

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 243 ter, paragrafo 1, secondo comma e fatte salve le disposizioni del titolo V della presente direttiva, la localizzazione del pagatore è considerata essere in uno Stato membro corrispondente:
 - a) all'IBAN del conto di pagamento del pagatore o a qualsiasi altro identificativo che individui, senza ambiguità, il pagatore e la sua localizzazione;
 - b) qualora non sia applicabile nessuno degli identificativi di cui alla lettera a), al BIC o ad altro codice identificativo d'azienda che individui, senza ambiguità, il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del pagatore e la sua localizzazione;

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 243 ter, paragrafo 1, secondo comma, la localizzazione del beneficiario è considerata essere in uno Stato membro, in un paese terzo o in un territorio terzo corrispondente:
 - a) all'IBAN del conto di pagamento del beneficiario o a qualsiasi altro identificativo che individui, senza ambiguità, il beneficiario e la sua localizzazione;
 - b) qualora non sia applicabile nessuno degli identificativi di cui alla lettera a), al BIC o ad altro codice identificativo d'azienda che individui, senza ambiguità, il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario e la sua localizzazione.

Articolo 243 quinquies

1. La documentazione conservata dai prestatori di servizi di pagamento in conformità dell'articolo 243 ter contiene le informazioni seguenti:
 - a) il BIC o altro codice identificativo d'azienda che individui, senza ambiguità, il prestatore di servizi di pagamento;
 - b) il nome o la denominazione commerciale del beneficiario quale figura nella documentazione del prestatore di servizi di pagamento;
 - c) il numero di identificazione IVA o altro numero di codice fiscale nazionale del beneficiario, se disponibile;
 - d) l'IBAN o, se l'IBAN non è disponibile, altro identificativo che individui, senza ambiguità, il beneficiario e la sua localizzazione;
 - e) il BIC o altro codice identificativo d'azienda che individui, senza ambiguità, il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario e la sua localizzazione qualora il beneficiario riceva fondi senza disporre di un conto di pagamento;
 - f) l'indirizzo del beneficiario, se disponibile, quale figura nella documentazione del prestatore di servizi di pagamento;
 - g) eventuali pagamenti di cui all'articolo 243 ter, paragrafo 1;
 - h) eventuali rimborsi di pagamenti individuati come tali per i pagamenti di cui alla lettera g).

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere g) e h), contengono i seguenti dati:
- a) la data e l'ora del pagamento o del rimborso di pagamento;
 - b) l'importo e la valuta del pagamento o del rimborso di pagamento;
 - c) lo Stato membro di origine del pagamento ricevuto dal beneficiario o per suo conto, lo Stato membro, il paese terzo o il territorio terzo di destinazione del rimborso, secondo il caso, e le informazioni utilizzate per determinare l'origine o la destinazione del pagamento o del rimborso di pagamento in conformità dell'articolo 243 quater;
 - d) ogni riferimento che individui, senza ambiguità, il pagamento;
 - e) se del caso, l'indicazione che il pagamento è disposto nei locali dell'esercente."

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2023, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente

PROGETTO DI
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda misure di rafforzamento
della cooperazione amministrativa per lottare contro la frode in materia di IVA**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo¹³,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹⁴,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

¹³ GU C [...] del [...], pag. [...].

¹⁴ GU C [...] del [...], pag. [...].

- (1) Il regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio¹⁵ stabilisce, tra l'altro, le norme sull'archiviazione e sullo scambio di informazioni specifiche con mezzi elettronici.
- (2) La crescita del commercio elettronico ("e-commerce") facilita la vendita transfrontaliera di beni e servizi ai consumatori finali negli Stati membri. In tale contesto per [...] commercio elettronico transfrontaliero si intende una cessione o prestazione per la quale l'IVA è dovuta in uno Stato membro e il cedente o prestatore è stabilito in un altro Stato membro o in un paese terzo o territorio terzo. Tuttavia imprese fraudolente, stabilite in uno Stato membro o in un paese terzo o territorio terzo, sfruttano le opportunità offerte dal commercio elettronico per ottenere ingiusti vantaggi di mercato evadendo i loro obblighi in materia di IVA. Ove si applica il principio dell'imposizione nel luogo di destinazione, gli Stati membri di consumo hanno bisogno di strumenti adeguati per individuare e controllare tali imprese in quanto i consumatori non hanno obblighi contabili. È importante lottare contro le frodi transfrontaliere in materia di IVA derivanti dal comportamento fraudolento di alcuni operatori nel settore del commercio elettronico transfrontaliero.
- (3) Tradizionalmente le autorità fiscali degli Stati membri cooperano nella lotta alla frode in materia di IVA sulla base della documentazione tenuta dalle imprese direttamente coinvolte nell'operazione imponibile. Nelle cessioni e prestazioni transfrontaliere da imprese a consumatori, tipiche del commercio elettronico, tali informazioni possono non essere direttamente disponibili e quindi sono necessari nuovi strumenti affinché le autorità fiscali possano lottare efficacemente contro la frode in materia di IVA.

¹⁵ Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto (GU L 268 del 12.10.2010, pag. 1).

- (4) Per la maggior parte degli acquisti online transfrontalieri effettuati dai consumatori europei, i pagamenti sono forniti tramite prestatori di servizi di pagamento. Al fine di fornire un pagamento, il prestatore di servizi di pagamento detiene informazioni specifiche che gli permettono di identificare il destinatario o beneficiario di tale pagamento transfrontaliero, oltre a dati relativi all'importo e alla data del pagamento e allo Stato membro di origine dello stesso. Le autorità fiscali necessitano di queste informazioni per svolgere i loro compiti fondamentali volti a individuare le imprese fraudolente e a stabilire gli obblighi in materia di IVA in relazione alle cessioni e prestazioni transfrontaliere da imprese a consumatori. È pertanto necessario e proporzionato che le informazioni pertinenti ai fini dell'IVA detenute da un prestatore di servizi di pagamento siano messe a disposizione degli Stati membri e che gli Stati membri archivino e trasmettano tali informazioni a un sistema elettronico centrale di informazioni per individuare e lottare contro le frodi in materia di IVA, in particolare per quanto riguarda le cessioni e prestazioni da imprese a consumatori.
- (5) Pertanto, dotare gli Stati membri degli strumenti per la raccolta, l'archiviazione e la trasmissione delle informazioni relative ai pagamenti transfrontalieri e consentire ai funzionari di collegamento di Eurofisc di accedere a tali informazioni è una misura necessaria e proporzionata per lottare efficacemente contro la frode in materia di IVA. Tali strumenti sono essenziali in quanto le autorità fiscali necessitano di queste informazioni per il controllo dell'IVA al fine di tutelare le entrate pubbliche ma anche le imprese che operano legalmente negli Stati membri, il che a sua volta protegge l'occupazione e i cittadini europei.
- (6) È importante che il trattamento da parte degli Stati membri delle informazioni relative ai pagamenti sia proporzionato all'obiettivo di lottare contro la frode in materia di IVA. Pertanto le informazioni su consumatori o pagatori e su pagamenti che hanno scarsa probabilità di essere connessi ad attività economiche non dovrebbero essere raccolte, archiviate e trasmesse dagli Stati membri.

- (7) Gli obblighi di conservazione della documentazione da parte dei prestatori di servizi di pagamento di cui all'articolo 243 ter della direttiva 2006/112/CE¹⁶ impongono alle autorità nazionali competenti di raccogliere, archiviare, trasmettere e trattare le informazioni relative ai pagamenti.
- (8) Un sistema elettronico centrale di informazioni ("CESOP"), in cui gli Stati membri trasmettano le informazioni sui pagamenti da essi raccolte e archiviate a livello nazionale, conseguirebbe più efficacemente l'obiettivo di lottare contro la frode in materia di IVA. Tale sistema dovrebbe archiviare, aggregare e analizzare, in relazione a singoli beneficiari, tutte le informazioni pertinenti in materia di IVA sui pagamenti trasmesse dagli Stati membri. Il CESOP dovrebbe fornire un quadro completo dei pagamenti che i beneficiari hanno ricevuto da pagatori situati negli Stati membri e mettere i risultati di analisi specifiche a disposizione dei funzionari di collegamento di Eurofisc. Questo sistema di informazione dovrebbe riconoscere le registrazioni multiple degli stessi pagamenti (ad esempio, uno stesso pagamento potrebbe essere comunicato sia dalla banca che dall'emittente della carta di un determinato pagatore), pulire le informazioni ricevute dagli Stati membri (ad esempio eliminando i duplicati, rettificando gli errori nei dati, ecc.) e consentire ai funzionari di collegamento di Eurofisc degli Stati membri di effettuare controlli incrociati tra i dati di pagamento e le informazioni sull'IVA di cui dispongono, di effettuare ricerche a fini di indagini su sospette frodi a danno dell'IVA o per individuare le frodi in materia di IVA e aggiungere informazioni supplementari.

¹⁶ Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

- (9) La tassazione è un importante obiettivo di interesse pubblico generale dell'Unione e degli Stati membri e ciò è stato riconosciuto con riguardo alle restrizioni che possono essere imposte agli obblighi e ai diritti ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁷ e per quanto riguarda la protezione delle informazioni ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁸.

Le limitazioni ai diritti di protezione dei dati sono necessarie a causa della natura e del volume delle informazioni che provengono dai prestatori di servizi di pagamento e dovrebbero basarsi sulle condizioni e le modalità specifiche e predefinite di cui agli articoli da 243 ter a 243 quinquies della direttiva 2006/112/CE. Poiché i dati di pagamento sono particolarmente sensibili, è necessario fare chiarezza, in tutte le fasi del trattamento dei dati, su chi è il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 e del regolamento (UE) 2018/1725.

Le responsabilità degli Stati membri e della Commissione in materia devono pertanto essere stabilite mediante atti di esecuzione della Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 904/2010.

¹⁷ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

¹⁸ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

- (10) È pertanto necessario applicare restrizioni ai diritti della persona interessata in conformità dell'articolo 55, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 904/2010. La piena applicazione dei diritti e degli obblighi degli interessati comprometterebbe infatti gravemente l'efficacia della lotta contro le frodi in materia di IVA e potrebbe consentire agli interessati di ostacolare le analisi e le indagini in corso a causa dell'ingente volume di informazioni trasmesse dai prestatori di servizi di pagamento e della possibile proliferazione di richieste rivolte dagli interessati agli Stati membri, alla Commissione europea o a entrambi. Questo ostacolerebbe l'efficacia del sistema e la capacità delle autorità fiscali di perseguire l'obiettivo del presente regolamento compromettendo le ricerche, le analisi, le indagini e le procedure svolte in conformità del presente regolamento. L'obiettivo di combattere la frode in materia di IVA non può pertanto essere conseguito con altri mezzi meno restrittivi di pari efficacia. Inoltre tali restrizioni rispettano l'essenza dei diritti e delle libertà fondamentali e sono misure necessarie e proporzionate in una società democratica.
- (11) Solo i funzionari di collegamento di Eurofisc dovrebbero accedere alle informazioni sui pagamenti archiviate nel CESOP e unicamente allo scopo di lottare contro la frode in materia di IVA. Tali informazioni potrebbero essere usate per accertare, oltre all'IVA, anche altri contributi, dazi e imposte, come stabilito dal regolamento (UE) n. 904/2010. Tali informazioni non dovrebbero essere usate per altri fini, ad esempio per fini commerciali.
- (12) Nel trattare le informazioni, ciascuno Stato membro dovrebbe rispettare i limiti di quanto è proporzionato e necessario a fini di indagini su sospette frodi a danno dell'IVA o per individuare le frodi in materia di IVA.

- (13) Tuttavia, allo scopo di tutelare i diritti e gli obblighi a norma del regolamento (UE) 2016/679, le informazioni relative ai pagamenti non dovrebbero essere usate per il processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche e dovrebbero pertanto essere sempre verificate facendo riferimento ad altre informazioni fiscali a disposizione delle autorità fiscali degli Stati membri.
- (14) È necessario e proporzionato che i prestatori di servizi di pagamento conservino la documentazione delle informazioni relative ai pagamenti per un periodo di tre anni al fine di coadiuvare gli Stati membri nella lotta contro le frodi fiscali e nell'individuazione degli autori delle frodi. Tale periodo offre agli Stati membri tempo sufficiente per eseguire controlli efficaci e indagare su sospette frodi a danno dell'IVA o per individuare le frodi in materia di IVA ed è proporzionato tenuto conto dell'ingente volume di informazioni sui pagamenti e della sensibilità delle stesse in termini di protezione dei dati personali.
- (15) I funzionari di collegamento di Eurofisc di ogni Stato membro dovrebbero avere la possibilità di accedere alle informazioni relative ai pagamenti a fini di lotta contro la frode in materia di IVA. Persone debitamente accreditate dalla Commissione dovrebbero avere accesso alle informazioni unicamente allo scopo di sviluppare e mantenere il sistema elettronico centrale di informazioni. Entrambe le categorie di utenti dovrebbero essere vincolate dalle norme in materia di riservatezza stabilite nel presente regolamento.
- (16) Poiché l'attuazione del sistema elettronico centrale di informazioni richiederà nuovi sviluppi tecnologici, è necessario posticipare l'applicazione del presente regolamento al fine di permettere agli Stati membri e alla Commissione di mettere a punto tali tecnologie.

- (17) Le frodi in materia di IVA rappresentano un problema comune per tutti gli Stati membri. Gli Stati membri da soli non dispongono delle informazioni necessarie a garantire che le norme sull'IVA nel commercio elettronico transfrontaliero siano applicate correttamente e a lottare contro le frodi in materia di IVA nel commercio elettronico transfrontaliero. Poiché l'obiettivo del presente regolamento, ossia la lotta contro la frode in materia di IVA, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri [...] in caso di commercio elettronico transfrontaliero, ma può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (18) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare il presente regolamento assicura il pieno rispetto del diritto alla protezione dei dati di carattere personale stabilito all'articolo 8 della Carta. A tale proposito il presente regolamento limita rigorosamente la quantità di dati personali che saranno messi a disposizione degli Stati membri. Il trattamento delle informazioni relative ai pagamenti a norma del presente regolamento dovrebbe avere luogo unicamente al fine di lottare contro la frode in materia di IVA. I dati sui pagamenti trasmessi al CESOP e da questo ulteriormente trattati dovrebbero essere trattati solo da funzionari di collegamento di Eurofisc delle autorità fiscali entro i limiti di quanto appropriato per conseguire l'obiettivo di lottare contro la frode in materia di IVA, in particolare per quanto riguarda le cessioni e prestazioni da imprese a consumatori.
- (19) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha espresso un parere il 14 marzo 2019¹⁹.
- (20) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 904/2010,

¹⁹ GU C [...] del [...], pag. [...].

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) n. 904/2010

Il regolamento (UE) n. 904/2010 è così modificato:

- 1) all'articolo 2 sono aggiunte le seguenti lettere da s) a v):
 - "s) "prestatore di servizi di pagamento": un organismo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a d), della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio(*), o una persona fisica o giuridica che beneficia di un'esenzione ai sensi dell'articolo 32 di tale direttiva;
 - t) "pagamento": l'atto definito all'articolo 4, punto 5 o 22, della direttiva (UE) 2015/2366, fatte salve le esclusioni di cui all'articolo 3 di tale direttiva;

- u) "pagatore": una persona fisica o giuridica quale definita all'articolo 4, punto 8, della direttiva (UE) 2015/2366;
- v) "beneficiario": una persona fisica o giuridica quale definita all'articolo 4, punto 9, della direttiva (UE) 2015/2366.

(*) Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (*GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35*).";

2) il CAPO V è modificato come segue:

a) il titolo del capo V è sostituito dal seguente:

"RACCOLTA, ARCHIVIAZIONE E SCAMBIO DI INFORMAZIONI SPECIFICHE";

b) è inserita la seguente intestazione della sezione 1:

"SEZIONE 1

Accesso automatizzato a informazioni specifiche archiviate nei sistemi elettronici nazionali";

c) dopo l'articolo 24 è inserita la seguente intestazione della sezione 2:

"SEZIONE 2

Raccolta di informazioni specifiche e sistema elettronico centrale";

d) sono inseriti i seguenti articoli da 24 bis a 24 septies:

"Articolo 24 bis

La Commissione elabora, mantiene, ospita e gestisce sul piano tecnico un sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti ("CESOP" – *Central electronic system of payment information*) ai fini delle indagini sulle sospette frodi a danno dell'IVA o per individuare le frodi in materia di IVA.

Articolo 24 ter

1. Ogni Stato membro raccoglie e può archiviare in un sistema elettronico nazionale le informazioni sui beneficiari e sui pagamenti di cui all'articolo 243 ter della direttiva 2006/112/CE(*).
2. Ogni Stato membro raccoglie le informazioni di cui al paragrafo 1 dai prestatori di servizi di pagamento:
 - a) entro la fine del mese successivo al trimestre civile cui le informazioni si riferiscono;
 - b) per mezzo di un formulario elettronico standard.
3. L'ufficio centrale di collegamento ovvero i servizi di collegamento o i funzionari competenti designati dall'autorità competente di ogni Stato membro trasmettono al CESOP le informazioni di cui al paragrafo 1 entro il decimo giorno del secondo mese successivo al trimestre civile cui le informazioni si riferiscono.

(*) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

Articolo 24 quater

1. Il CESOP dispone delle seguenti funzionalità:
 - a) archiviazione delle informazioni trasmesse a norma dell'articolo 24 ter, paragrafo 3;
 - b) aggregazione delle informazioni archiviate conformemente alla lettera a) in relazione a ciascun beneficiario;
 - c) analisi delle informazioni archiviate conformemente alle lettere a) e b), unitamente alle pertinenti informazioni mirate comunicate o raccolte a norma del presente regolamento;
 - d) messa a disposizione delle informazioni di cui alle lettere a), b) e c) ai funzionari di collegamento di Eurofisc di cui all'articolo 36, paragrafo 1.
2. Il CESOP conserva le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), per un periodo massimo di cinque anni a decorrere dalla scadenza dell'anno in cui le informazioni sono state trasferite nel sistema.

Articolo 24 quinquies

L'accesso al CESOP è autorizzato soltanto ai funzionari di collegamento di Eurofisc che dispongano di un'identificazione personale dell'utente per il CESOP e a condizione che tale accesso riguardi un'indagine su un caso di sospetta frode a danno dell'IVA o sia finalizzato a individuare casi di frode in materia di IVA.

Articolo 24 septies

Le misure, i compiti, i dettagli tecnici, il formato del formulario elettronico standard, gli elementi di informazione, le modalità pratiche e la procedura di sicurezza indicati di seguito sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2:

- a) le misure tecniche per l'elaborazione e il mantenimento del CESOP;
- b) i compiti della Commissione inerenti alla gestione del CESOP sul piano tecnico;
- c) i dettagli tecnici delle infrastrutture e degli strumenti necessari per garantire la connessione e l'operabilità generale tra i sistemi elettronici nazionali di cui all'articolo 24 ter e il CESOP;
- d) i formulari elettronici standard di cui all'articolo 24 ter, paragrafo 2, lettera b);
- e) le informazioni e i dettagli tecnici concernenti l'accesso alle informazioni di cui all'articolo 24 quater, paragrafo 1, lettera d);
- f) le modalità pratiche di identificazione del funzionario di collegamento di Eurofisc che avrà accesso al CESOP in conformità dell'articolo 24 quinquies;
- g) le procedure che la Commissione introdurrà, in qualsiasi momento, al fine di garantire le opportune misure di sicurezza tecniche e organizzative per lo sviluppo e il funzionamento del CESOP;
- h) i ruoli e le responsabilità degli Stati membri e della Commissione per quanto riguarda le funzioni del titolare del trattamento e del responsabile del trattamento a norma dei regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725.

Articolo 24 octies

1. I costi di elaborazione, funzionamento e mantenimento del CESOP sono a carico del bilancio generale dell'Unione. Tali costi includono i costi della connessione protetta tra il CESOP e i sistemi nazionali degli Stati membri nonché i servizi necessari per lo svolgimento delle funzionalità elencate all'articolo 24 quater, paragrafo 1.
 2. Gli Stati membri sono responsabili di tutti gli sviluppi necessari del loro sistema elettronico nazionale di cui all'articolo 24 ter, paragrafo 1, e si fanno carico dei costi ad essi connessi.";
- 3) all'articolo 37 è aggiunto il seguente comma:
- "La relazione annuale contiene almeno:
- i) il numero totale degli accessi al CESOP;
 - ii) i risultati operativi basati sulle informazioni trattate a norma dell'articolo 24 quinquies individuati dai funzionari di collegamento di Eurofisc;
 - iii) una valutazione circa la qualità dei dati trattati nel CESOP.";

4) all'articolo 55 è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

"1 bis. Le informazioni di cui al capo V, sezione 2, sono utilizzate unicamente per le finalità di cui al paragrafo 1, ove tali informazioni siano state verificate facendo riferimento ad altre informazioni fiscali a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente
